

(N. 139)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1948

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483,
contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, fu disposta una parziale riforma del Codice di procedura civile, che andrà in attuazione dal primo gennaio 1949. Le ragioni della riforma furono ampiamente svolte nella relazione illustrativa, che accompagnò la promulgazione del predetto decreto legislativo. Poichè questo deve

essere sottoposto alla ratifica del Parlamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con l'unito disegno di legge si chiede la necessaria ratifica. È opportuno che sulla riforma del procedimento civile che interessa la generalità dei cittadini, il Parlamento si pronunzi prima della data fissata per l'attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

ALLEGATO.

Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1948.

**MODIFICAZIONI E AGGIUNTE
AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Art. 1.

Fino alla revisione generale del Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e coordinato col Codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Termine per la proposizione del regolamento di competenza.

Nel testo del secondo comma dell'articolo 47 del Codice di procedura civile la parola «venti» è sostituita dalla parola «trenta».

Art. 3.

Procura al difensore.

Al testo dell'articolo 125 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata».

Art. 4.

Forma della domanda.

Il testo del primo comma dell'articolo 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi al giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente

della Corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale».

Nel testo del secondo comma dello stesso articolo 163 le parole iniziali «Questo deve contenere» sono sostituite da quelle: «L'atto di citazione deve contenere».

Il numero 7 dello stesso comma è sostituito dal seguente:

«7°) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza al presidente del tribunale perchè assegni la sezione e designi il giudice istruttore».

Tra il secondo e il terzo comma del testo del medesimo articolo 163 è inserito il comma seguente:

«L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovrà essere trattata. Se il tribunale è diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice così designato è fissata dalla parte istante. Il convenuto sarà invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'articolo 166».

Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 5.

Termine per comparire.

Dopo l'articolo 163 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 163-bis (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della Corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra Corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle provincie libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della metà.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti ».

Art. 6.

Nullità della citazione.

Il testo del primo comma dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio ».

Art. 7.

Costituzione delle parti.

Nel testo del primo comma dell'articolo 165 del Codice di procedura civile tra le parole « al convenuto » e quella « deve » sono inserite le parole « ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'articolo 163-bis ».

Il testo dell'articolo 166 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del Codice di procedura civile sono soppresse le parole « tutte » e quelle « e le eventuali domande riconvenzionali ».

Il testo del primo comma dell'articolo 168 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato ».

Il testo dell'articolo 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se una delle parti si è costituita non oltre il termine stabilito dall'articolo 166, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

Art. 8.

Ordinanze del giudice istruttore.

Il testo del secondo comma dell'articolo 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiara espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non è revocabile se non sull'accordo di tutte ».

Art. 9.

Controllo del collegio sulle ordinanze.

Al testo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia la parte interessata può proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori dell'udienza. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.

« Il reclamo è presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Il reclamo può essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, con ordinanza, l'udienza innanzi a lui per gli adempimenti prescritti dagli articoli 189 e 190. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'articolo 279 ».

« Il reclamo previsto dai due commi precedenti non è ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'articolo 175 secondo comma, e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'articolo 205, sulle questioni relative all'assunzione dei mezzi di prova ».

Art. 10.

Forma della trattazione.

Il testo del primo comma dell'articolo 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Tuttavia il giudice può autorizzare, in tutto o in parte, la trattazione scritta mercè comunicazioni di comparse a norma dell'articolo 170 ultimo comma, rinviando l'udienza di trattazione ».

Nel testo del secondo comma del medesimo articolo 180 le parole « Di essa » sono sostituite da quelle « Della trattazione della causa ».

Art. 11.

Mancata comparizione delle parti.

Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se nessuna delle parti comparece nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi può fissare una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparece alla nuova udienza, o anche alla prima udienza qualora non sia disposto il rinvio, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se l'attore costituito non comparece alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparece alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ».

Art. 12.

Precisazione e modificazione delle conclusioni.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e quarto comma dell'articolo 183 del Codice di procedura civile.

Art. 13.

Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore.

Il testo dell'articolo 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse».

Art. 14.

Rimessione al collegio.

Nel testo del primo e secondo comma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile le parole «casi dell'articolo 187 secondo e terzo comma» sono sostituite dalle parole «casi dell'articolo 178 terzo comma e dell'articolo 187 secondo e terzo comma».

Art. 15.

Condanna generica. Provvisoria.

Nel testo del primo comma dell'articolo 278 del Codice di procedura civile sono soppresse le parole «con sentenza parziale» e quelle «con ordinanza».

Nel testo del secondo comma dello stesso articolo 278 sono soppresse le parole «con la stessa sentenza parziale».

Art. 16.

Forme delle decisioni del collegio.

Il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia sentenza quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo, definendo il giudizio.

«Pronuncia altresì sentenza quando, senza definire il giudizio, decide questioni di merito, anche se di carattere preliminare, o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo; e in tal caso con la stessa sentenza dà i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.

«Quando decide soltanto questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, il collegio provvede con ordinanza che non può revocare. Le considerazioni attinenti al merito eventualmente contenute nell'ordinanza non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscono.

«L'impugnazione contro l'ordinanza deve essere proposta, a pena di decadenza, con quella contro la prima sentenza successiva che sia stata impugnata, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di detta sentenza.

«L'ordinanza è depositata in cancelleria. Il cancelliere la inserisce nel fascicolo d'ufficio e ne dà comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma».

Art. 17.

Ulteriore istruzione della causa.

Il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente».

Art. 18.

Esecuzione provvisoria.

Al testo dell'articolo 282 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Le pronuncie del collegio che, senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono provvisoriamente esecutive di diritto ».

L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 19.

Estinzione del processo per inattività delle parti.

Il testo dell'articolo 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita nel termine stabilito dall'articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

« Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

« L'estinzione opera di diritto, ma dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

Art. 20.

Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza.

Il testo dell'articolo 308 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 secondo e terzo comma ».

Il testo dell'articolo 309 è sostituito dal seguente:

« Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 ».

Art. 21.

Casi di cancellazione della causa dal ruolo.

Nel testo del secondo comma dell'articolo 270 del Codice di procedura civile sono soppresse le parole « e il processo si estingue ».

Al testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ».

Art. 22.

Unificazione dei termini legali perentori per la riassunzione del processo.

Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del Codice di procedura civile è sostituito il termine perentorio di sei mesi.

Art. 23.

Procedimento davanti al pretore e al conciliatore.

Nel testo del terzo comma dell'articolo 313 del Codice di procedura civile le parole « di

cui all'articolo 166 » sono sostituite dalle parole « di cui all'articolo 163-bis ».

Il quarto comma dello stesso articolo 313 è abrogato.

Al testo dell'articolo 317 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 178 del Codice di procedura civile ».

Art. 24.

Appellabilità delle sentenze.

I primi due commi dell'articolo 339 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto è disposto dai successivi commi, possono essere impugnate con appello tutte le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge, o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

« Le pronunce contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa, o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.

« Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente deve essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia ».

L'articolo 340 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 25.

Eccezioni e prove nuove in appello.

Il testo del secondo comma dell'articolo 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92 ».

Art. 26.

Improcedibilità dell'appello.

Il testo dell'articolo 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio:

1) se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non compare benchè si sia anteriormente costituito.

Tuttavia, qualora risulta o appare probabile l'esistenza di un impedimento dell'appellante, l'istruttore può, con ordinanza non impugnabile, rinviare la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, o se, comparando, non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'appello è dichiarato improcedibile.

2) Se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, per giustificati motivi, gli conceda una dilazione, rinviando l'udienza ».

Art. 27.

Provvedimenti dell'istruttore d'appello.

Il testo del secondo comma dell'articolo 350 è sostituito dal seguente:

« Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'articolo 187 terzo comma ».

Nel testo dell'ultimo comma dell'articolo 350 sono soppresse le parole « nei casi ivi previsti ».

Il quarto comma dell'articolo 351 è soppresso.

Art. 28.

Rimessione al primo giudice.

Nel testo del primo comma dell'articolo 353 del Codice di procedura civile dopo le parole « la giurisdizione negata dal primo giudice » sono aggiunte le parole « ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio ».

Nel testo del primo comma dell'articolo 354 del Codice di procedura civile tra le parole « il giudice d'appello » e quelle « non può rimettere » sono inserite le parole « anche se dispone mezzi di prova ».

L'articolo 356 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 29.

Reclamo avverso le ordinanze dell'istruttore d'appello.

Il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello ovvero l'estinzione del procedimento d'appello possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal terzo comma dell'articolo 178.

« Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria, possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 178.

« Il collegio provvede con sentenza; se però si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile ».

Art. 30.

Ricorribilità delle sentenze. Difetto di motivazione.

Il testo dell'articolo 360 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze

pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

« Le pronunce contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa..

« Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia ».

L'articolo 361 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 31.

Sospensione dell'esecuzione.

Il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il ricorso per cassazione non sospende

l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

« L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata personalmente o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

Art. 32.

Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro.

Il primo comma dell'articolo 454 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 33.

Procedimenti esecutivi.

Il testo del secondo comma dell'articolo 488 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi dei titoli e degli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 474 ».

Il testo dell'articolo 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di

cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento ».

Art. 34.

Piccola espropriazione mobiliare.

Al testo dell'articolo 525 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

Al testo dell'articolo 530 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

Art. 35.

Disciplina dei sequestri.

Tra il secondo e il terzo comma del testo dell'articolo 672 del Codice di procedura civile è inserito il comma seguente:

« Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro dev'essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge ».

Il testo dell'ultimo comma dello stesso articolo 672 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, assunto, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia

per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere con decreto motivato ».

Il testo del primo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608 primo comma ».

Il testo del primo comma dell'articolo 678 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti il pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza ».

Tra il primo e il secondo comma del testo dello stesso articolo 678 è inserito il comma seguente:

« Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

Art. 36.

Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio.

Dopo l'articolo 742 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

Art. 742-bis (*Ambito di applicazione degli articoli precedenti*). — Le disposizioni del

presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone ».

Art. 37.

Abrogazione di norme incompatibili.

Oltre i casi di abrogazione espressamente dichiarata negli articoli precedenti, sono abrogate altresì le disposizioni del Codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e delle relative norme di attuazione approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che siano incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 38.

Data di attuazione e delega al Governo per le norme complementari.

Il presente decreto legislativo avrà esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.

Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni complementari, transitorie e d'attuazione del presente decreto legislativo, nonché quelle di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI
GRASSI.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI